



Roma, 21 GIU. 2006

Prot. CNAPPC n. P/06/ 0 0 0 8 0 2
Cod. - GM-GR/gr

Prot. CNI n. 0 0 2 1 9 5

On. Antonio DI PIETRO
Ministro delle Infrastrutture
ROMA

OGGETTO: Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE

Egregio Sig. Ministro,

in vista dell'imminente termine entro il quale dovrebbe trovare piena applicazione il *Codice dei contratti pubblici*, desideriamo comunicarLe la particolare preoccupazione che vivono gli Architetti e gli Ingegneri italiani per la possibile entrata in vigore di alcune parti dello stesso che, a nostro avviso, possono rappresentare un serio pericolo sia per la *qualità del progetto* che per la *capacità concorrenziale* dei prestatori di servizi, ovvero due dei principi posti a fondamento dell'intero *Codice* (art. 2, comma 1).

Nella speranza di poterLe illustrare quanto prima di persona tutti gli aspetti dello stesso Decreto Legislativo per i quali nutriamo perplessità e preoccupazione, in questa sede riteniamo indispensabile segnalarLe comunque l'impostazione data dalla nuova normativa al c.d. *appalto integrato*, come delineata dal secondo comma dell'art. 53.

In tale articolo si prospettano due ipotesi, di cui quella prevista alla lett. b), in particolare, rappresenta a nostro avviso la soluzione più negativa nel senso sopra descritto.

Con essa, di fatto, la possibilità di porre ad appalto la progettazione esecutiva insieme all'esecuzione dei lavori viene ammessa senza più limitazioni, salvo – per il momento – generici obblighi di motivazione “*in ordine alle esigenze tecniche, organizzative ed economiche*”.

E' opportuno ricordare che la precedente normativa in materia sia di servizi che di lavori pubblici, con riferimento tanto al Decreto Legislativo 157/1995 (recepimento dell'allora vigente direttiva CE/92/50) che alla Legge 109/1994, circoscriveva il ricorso alla particolare procedura dell'appalto integrato solo a precisi e straordinari contesti e condizioni.

Vi è poi da evidenziare come in ambito europeo sia la citata Direttiva CE/92/50 che l'attuale 18/2004 (si veda il *considerando* n. 9) abbiano previsto, non casualmente, ampie facoltà per il legislatore nazionale di poter specificare le forme più idonee ai fini dell'applicazione di tale procedura.

Ad esempio, il D.Lgs. 157/1995, pur con le modifiche apportate nel 2000, manteneva la prescrizione per cui *"L'affidamento della progettazione non è compatibile con l'aggiudicazione, a favore dello stesso affidatario, degli appalti pubblici relativi ai lavori e ai servizi progettati; della suddetta incompatibilità deve essere data notizia nel bando di gara"*.

Non essendo intervenute, con la nuova Direttiva, nuove condizioni a modificare i principi europei su tale disciplina, riteniamo che la condizione ora riportata non abbia motivo di decadere.

Va altresì evidenziato che, proprio su questo aspetto, la Commissione Lavori Pubblici del Senato, nella passata Legislatura, aveva pienamente condiviso tale impostazione, ritenendo che, *"... in riferimento alla stessa materia, rimangono immutate le ragioni di inopportunità che nella stessa figura coincidano sia il progettista che l'esecutore ..."*.

E ancora, non può essere trascurato il fatto che in alcune legislazioni nazionali di altri Paesi membri vengano ammessi come compatibili solo alcuni particolari casi, con prevalenti difficoltà di carattere tecnico, quali quelli contemplati nella seconda parte del testo di emendamento che segue, a suo tempo da noi proposto e approvato dalla stessa Commissione del Senato:

"L'affidamento della progettazione non è compatibile con l'aggiudicazione, a favore dello stesso affidatario, degli appalti pubblici relativi ai lavori e ai servizi progettati; della suddetta incompatibilità deve essere data notizia nel bando di gara. Tale incompatibilità è ammissibile solo per particolari motivi tecnici legati alla difficoltà della destinazione, alla complessità della messa in opera o dovuti a dimensioni eccezionali."


Vi è, infine, il caso previsto all'art. 53, comma 2, lett. c), che prevede una sorta di *appalto-concorso*, nel quale l'offerta ha per oggetto il prezzo dell'opera insieme al progetto definitivo.

In questa ipotesi si viene a configurare una seconda fattispecie, diversa dall'appalto integrato cosiddetto *puro*, nella quale, qualora adeguatamente normata, in sede di regolamento attuativo, sulla base di una preponderante valutazione qualitativa architettonica del progetto rispetto alla valutazione economica, il coinvolgimento del progettista e dell'impresa insieme potrebbe assumere connotazioni di interesse, vedendo comunque concretizzarsi in esso, in tal modo, quei principi di qualità e concorrenza richiamati in premessa.

Questi Consigli Nazionali, considerando indispensabile un'integrazione dell'art. 53 del Codice dei contratti pubblici con il citato emendamento approvato in sede di Commissione Lavori Pubblici del Senato, ritengono pertanto di dover proporre, Signor Ministro, compatibilmente con le valutazioni che il Governo riterrà opportune, una urgente correzione del Decreto Legislativo nel senso prospettato, utilizzando eventualmente anche l'opportunità di una proroga all'entrata in vigore dello stesso.

RingraziandoLa per l'attenzione e rimanendo a piena disposizione per ogni eventuale chiarimento, è gradito porgerLe i più cordiali saluti.

IL PRESIDENTE DEL C.N.A.P.P.C.
(Arch. Raffaele SIRICA)



IL PRESIDENTE DEL C.N.I.
(Ing. Ferdinando LUMINOSO)

